Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 93

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 20 aprile 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900
Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500
Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500
Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

(1091)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 174.

Costituzione dell'Ente per la lotta antianofelica in Sardegna.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' costituito, con sede in Cagliari, un ente di diritto pubblico denominato « Ente regionale per la lotta antianofelica in Sardegna ».

L'Ente predetto è posto sotto la vigilanza dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 2.

L'Ente regionale per la lotta antianofelica in Sardegna ha per scopo la eliminazione degli anofeli da tutto il territorio della Sardegna.

Esso provvede, inoltre:

a) a condurre indagini sull'andamento dell'anofelismo locale;

b) a dare parere sui progetti di lavori inerenti ad opere di bonifica e di miglioramento fondiario;

c) a segnalare alle autorità sanitarie tutti gli inconvenienti igienici che possono mantenere od aggravare l'endemia;

d) a promuovere da parte delle autorità sanitarie locali il coordinamento delle attività di altri istituti od enti che presentino interesse per la lotta antianofelica con l'azione da esso svolta;

e) ad adottare tutti i provvedimenti ritenuti necessari, in armonia alle vigenti disposizioni di legge, per assicurare l'esecuzione e l'attuazione dei lavori di eliminazione degli anofeli.

E' in facoltà dell'Ente di sostituirsi, in tutto od in parte, nell'esplicazione delle sue attività, a quella di altri enti od istituti locali che abbiano finalità analoghe.

Art. 3.

L'Ente provvede al conseguimento dei propri fini:

1) con un contributo di L. 300.000.000, da prelevarsi sul fondo assistenza e ricostruzione dell'U.N.R.R.A.;

2) con il materiale concesso per tale scopo dall'U.N.R.R.A.;

3) con altri eventuali sussidi e contributi di enti interessati alla lotta antimalarica.

Art. 4.

L'Ente è retto da un sovraintendente scelto tra gli esperti nella lotta antianofelica integrale, nominato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sentito al riguardo il rappresentante per il Mediterraneo della Fondazione Rockefeller.

Nelle stesse forme può essere nominato un vice sovraintendente.

Il sovraintendente ed il vice sovraintendente possono essere anche cittadini stranieri.

Art. 5.

Il sovraintendente ha la rappresentanza legale dell'Ente e lo amministra, adotta i provvedimenti concernenti gli impiegati e i salariati; stipula convenzioni con enti pubblici e privati, formula i regolamenti di amministrazione, i regolamenti del personale ed i regolamenti di servizio; ed in genere provvede a tutti gli affari che interessano l'Ente.

Sono soggetti all'approvazione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica i conti ed i bilanci dell'Ente, nonchè i regolamenti indicati nel comma precedente.

Il sovraintendente in caso di assenza od impedimento, è sostituito dal vice sovraintendente.

Art. 6.

Il sovraintendente dell'Ente è assistito da una Commissione composta dei seguenti membri:

un membro designato dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

un membro designato dal Ministero del tesoro;

un membro designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un membro designato dal Ministero dei lavori pubblici;

un membro designato dalla Delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A.;

un membro designato dalla Missione italiana dell'U.N.R.R.A.;

un membro designato dall'Alto Commissariato della Sardegna;

un rappresentante dei Consorzi di bonifica della Sardegna;

il medico provinciale di Cagliari;

il medico provinciale di Sassari;

il medico provinciale di Nuoro;

il direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Cagliari;

l'ingegnere capo del Genio civile di Cagliari.

Le funzioni di segretario sono esercitate da uno dei componenti la Commissione.

Art. 7.

La Commissione è convocata e presieduta dal sovraintendente e provvede a dare il suo parere:

a) sui conti e bilanci e sui regolamenti di amministrazione, del personale e di servizio;

b) su tutti quegli altri argomenti sui quali venga richiesto.

Art. 8.

Ai membri che risiedono nel Comune ove si riunisce la Commissione viene liquidato un gettone di presenza; agli altri membri spetta il rimborso delle spese di viaggio ed una indennità di soggiorno.

Se si tratta di estranei all'Amministrazione dello Stato il gettone e le indennità previsti nel comma precedente sono liquidati nella misura spettante ai dipendenti statali di grado 5°.

Art. 9.

Il sovraintendente dell'Ente può assegnare compensi speciali ai membri della Commissione per eventuali e particolari incarichi a carattere continuativo.

Art. 10.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Entro il mese di novembre di ogni anno il sovraintendente compila il bilancio preventivo dell'Ente per l'esercizio successivo.

E' in facoltà del sovraintendente nei limiti degli stanziamenti di bilancio, disporre senza particolari formalità, pagamenti, salvo a dare dimostrazione di regolarità degli stessi, nel conto consuntivo che sarà trasmesso all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica per l'approvazione, non oltre il 31 marzo di ogni anno.

Art. 11.

All'atto del primo impianto e fino a quando l'Ente non sarà in grado di costituire il proprio bilancio, saranno fatte all'Ente stesso anticipazioni su autorizzazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 12.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica ha facoltà di disporre ispezioni agli uffici ed ai servizi dell'Ente.

Art. 13.

Quando risultino adempiute le finalità per cui l'Ente è costituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sentito il Ministro per il tesoro, sarà disposto lo scioglimento dell'Ente e la liquidazione delle attività patrimoniali risultanti all'atto dello scioglimento.

Le eventuali attività residue saranno destinate ad incremento dei fondi assegnati per la lotta antimalarica all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO — MOLÈ — CATTANI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 150. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 6 marzo 1946, n. 175.
Scioglimento dell'Unione nazionale protezione antiaerea.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto n. 1539, in data 30 agosto 1934, con il quale l'Unione nazionale protezione antiaerea venne eretta in Ente morale e ne venne approvato lo statuto;

Visto il R. decreto 5 maggio 1941, n. 410;

Considerato che con la cessazione delle operazioni belliche sono venuti a cessare gli scopi dell'Ente;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Unione nazionale protezione antiaerea è sciolta con decorrenza dal 28 febbraio 1946.

Art. 2.

Il Ministero dell'interno provvederà alla liquidazione dell'Ente.

I beni eventualmente disponibili, dopo effettuata la liquidazione, saranno devoluti all'Erario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 138. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1946.
Nomina e conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Decreta:

Il sig. Giovanni Angelo Sotgiu fu Giovanni è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Torralba (Sassari);

Il sig. Luigi Fresu fu Giovanni Francesco è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nughedu San Nicolò (Sassari);

Il cav. Lorenzo Brisi fu Antonio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tresnuraghes (Nuoro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 marzo 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1076)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1946.

Conferma del sindaco del Monte di credito su pegno di Chiavari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 6 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento del soppresso Ispettorato del credito in data 27 aprile 1941, con il quale il ragioniere Arturo Domenico Perrone è stato nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Chiavari;

Considerato che il predetto rag. Perrone è decaduto dall'incarico per compiuto triennio;

Decreta:

Il rag. Arturo Domenico Perrone è confermato sindaco del Monte di credito su pegno di Chiavari per il triennio 1946-1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(1078)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1946.

Apertura di dipendenze del Banco di Napoli in San Benedetto dei Marsi (L'Aquila), in Canosa di Puglia (B... in Villacidro e Serramanna (Cagliari).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1... n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla discip... della funzione creditizia, modificato con le l... 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giu... 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 ... tembre 1944, n. 226, concernente la soppressione ... l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'e... cizio del credito ed il passaggio delle sue attribuz... e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco di Na... istituto di credito di diritto pubblico con sede... Napoli;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Napoli, istituto di credito di dir... pubblico con sede in Napoli, è autorizzato ad istit... proprie dipendenze in San Benedetto dei M... (L'Aquila), in Canosa di Puglia (Bari), in Villacid... Serramanna (Cagliari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazz... Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 aprile 1946

Il Ministro: CORBIN...

(1081)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1946.

Nomina del sig. Buffa Angelo a rappresentante di ag... di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Artom Vitto... agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, ... chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig... Buffa Angelo fu Giovanni;

Visto il relativo atto di procura in data 6 ... glio 1945;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi d... Camera di commercio, industria e agricoltura, d... Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo d... agenti di cambio di Torino;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 22... 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Buffa Angelo fu Giovanni è nominato rap... sentante del sig. Artom Vittorio, agente di cam... presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 6 aprile 1946

Il Ministro: CORBIN...

(1042)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1946.

Nomina del sig. Rosa Carlo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Segre Luciano, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il signor Rosa Carlo di Nicola;

Visto il relativo atto di procura in data 17 dicembre 1945;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222 e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Rosa Carlo di Nicola è nominato rappresentante del sig. Segre Luciano, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 6 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1043)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1946.

Nomina del sig. dott. Marchisio Mario a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Marchisio Giovanni, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. dott. Marchisio Mario di Giovanni;

Visto il relativo atto di procura in data 16 giugno 1944;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222 e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig dott. Marchisio Mario di Giovanni è nominato rappresentante del sig. Marchisio Giovanni, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 6 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1044)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1946.

Nomina del sig. Levi Edoardo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Marchisio Giovanni, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. Levi Edoardo di Alberto;

Visto il relativo atto di procura in data 24 luglio 1945;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222 e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Levi Edoardo di Alberto è nominato rappresentante del sig. Marchisio Giovanni, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 6 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1045)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1946.

Norme sulla cessione delle valute estere allo Stato.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
IL MINISTRO PER IL TESORO
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, recante nuove norme sulla cessione delle valute estere allo Stato;

Ritenuta la necessità di stabilire le modalità di applicazione del decreto legislativo medesimo;

Decreta:

Art. 1.

La banca per il tramite della quale è effettuata la cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere rappresentanti il prezzo delle merci esportate, accredita in conti presso di essa, al nome dell'esportatore, il 50 % dell'importo di tali valute. Tale accredito si deve operare sotto la stessa data nella quale si opera la cessione all'Ufficio italiano dei cambi del residuo 50 %.

Art. 2.

La quota a disposizione dell'esportatore nei conti in valuta istituiti dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, può essere utilizzata dall'esportatore o dal cessionario, per le operazioni indicate nel decreto legislativo medesimo, entro novanta giorni a partire dal giorno in cui le valute estere sono accreditate a nome dell'esportatore nei conti predetti.

Art. 3.

Qualora le valute estere vengano trasferite ai sensi del n. 2 del secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, il termine per l'utilizzo da parte del cessionario, nei modi stabiliti dal decreto stesso, decorre dal giorno in cui le valute estere sono state originariamente accreditate nei conti in valuta del cedente.

Trascorso il termine prescritto, il corrispettivo delle valute estere non utilizzate, che vengano cedute all'Ufficio italiano dei cambi, è stabilito in lire al cambio ufficiale vigente nel giorno della cessione, maggiorato della quota addizionale prevista dal decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2.

La quota a disposizione dell'esportatore o del cessionario si considera come utilizzata nel termine previsto all'art. 2 del presente decreto, anche quando, entro questo termine, per il tramite di una banca e al fine di eseguire pagamenti all'estero per gli scopi indicati nell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, venga effettuata un'apertura di credito confermata ed irrevocabile, ancorchè con scadenza successiva, ma non superiore ad ulteriori 90 giorni.

Art. 4.

Le spese accessorie che possono essere pagate all'estero con la quota in valute estere a disposizione dell'esportatore o del cessionario, sono le seguenti: i noli per trasporti terrestri, marittimi ed aerei; le spese di assicurazione; le commissioni e provvigioni commerciali; gli interessi e le commissioni bancarie; le spese di spedizione; le spese portuali; le spese di trasbordo; le spese di carico e scarico; i diritti di dogana; le spese di magazzinaggio e in genere di custodia delle merci.

Tali spese devono esclusivamente riferirsi agli acquisti di merci che vengono regolati utilizzando le disponibilità dei conti in valuta sopradetti, od alle vendite dalle quali tali disponibilità derivano.

I conti in valuta possono essere anche utilizzati, previa autorizzazione da richiedersi di volta in volta all'Ufficio italiano dei cambi, per spese di viaggi all'estero effettuati esclusivamente per ragioni di affari commerciali.

Eventuali altre spese accessorie, di agenzia e di rappresentanza all'estero possono essere regolate con utilizzo delle disponibilità dei conti stessi, soltanto previa specifica autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 5.

Le dogane sono autorizzate a consentire, in deroga ai divieti vigenti, l'introduzione nel Regno delle merci elencate nell'annessa tabella *A*, su presentazione da parte dell'importatore di un benestare all'importazione rilasciato dalla Banca d'Italia o da una banca autorizzata ad operare da sua agenzia per il commercio dei cambi, che attesti sotto la propria responsabilità che le merci stesse sono state già pagate con utilizzo di uno dei conti istituiti ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, ovvero che a fronte delle merci da importare esiste la disponibilità di valuta estera in un conto istituito ai sensi del decreto legislativo predetto. Nel secondo caso, all'atto del rilascio del benestare, la banca vincola il relativo importo in valuta ai fini del pagamento della merce.

Tale benestare bancario deve contenere:

1) il nome, cognome e la residenza del titolare del conto ovvero, se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la specie ed il quantitativo di divisa estera utilizzata o vincolata e, in quest'ultimo caso, il termine di scadenza del vincolo;

3) l'indicazione del beneficiario estero;

4) la qualità, la quantità, il paese di origine e provenienza delle merci da importare e le relative clausole contrattuali di acquisto.

Fermi restando i termini stabiliti per l'utilizzo dei conti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto, il benestare bancario rilasciato a fronte delle merci comprese nella tabella *A* ha la validità di sei mesi dalla data di emissione, salvo proroga da concedersi dal Ministero del commercio con l'estero.

Art. 6.

L'importazione delle merci elencate nell'annessa tabella *B* è consentita dalle dogane su presentazione da parte dell'importatore, oltre che del benestare bancario di cui all'articolo precedente, della licenza ministeriale di importazione.

La licenza è rilasciata dalla Direzione generale delle dogane del Ministero delle finanze, su conforme richiesta del Ministero del commercio con l'estero, soltanto nel caso in cui sia assicurato che l'importazione possa effettuarsi al di fuori e senza pregiudizio dei contingenti previsti dal piano di forniture dell'U.N.R.R.A. all'Italia e da quello degli acquisti statali.

Il benestare bancario, per le merci comprese nella tabella *B*, può essere rilasciato soltanto previa presentazione della licenza ministeriale d'importazione intestata al titolare del conto in valuta.

Fermi restando i termini stabiliti per l'utilizzo dei conti in valuta dagli articoli 2 e 3 del presente decreto, tale benestare ha la stessa validità della licenza ministeriale di importazione.

Art. 7.

Il benestare bancario all'importazione è ritirato dalla dogana, la quale lo munisce del suo visto attestante l'avvenuta introduzione nel Regno della merce e lo rimette all'Ufficio italiano dei cambi, per il tramite del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 8.

L'esportatore o il cessionario che utilizza le disponibilità dei conti in valuta istituiti dal decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, per l'acquisto delle merci all'uopo elencate ha l'obbligo di eseguire l'importazione delle merci nel tempo strettamente necessario, sia in rapporto ai termini del contratto ed agli usi commerciali, sia in relazione alla natura ed alla provenienza della merce, e di segnalare all'Ufficio italiano dei cambi le eventuali circostanze di carattere eccezionale che possano ritardare l'importazione della merce.

Art. 9.

L'accreditamento e l'utilizzo del 50 % di valute estere a disposizione del transitario o del suo cessionario in conformità all'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, sono disciplinati dalle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 10.

In caso di concessioni amministrative che abbiano autorizzato gli esportatori a trattenere il ricavo in valuta estera delle merci esportate, allo scopo di rimborsare finanziamenti ottenuti dall'estero, e in seguito alle quali siano stati presi, anteriormente alla data del presente decreto, impegni di rimborso nei modi predetti, il rimborso stesso deve essere effettuato in primo luogo mediante utilizzo della quota del 50 % messa a disposizione dell'esportatore nei conti in valuta istituiti ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, e, se necessario, previa specifica autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero, anche con la residua quota del 50 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 aprile 1946

Il Ministro per il commercio con l'estero
BRACCI

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

TABELLA A

Elenco delle merci la cui importazione da Paesi con i quali non vigono speciali accordi interstatali è consentita dalle dogane su presentazione del benestare all'importazione.

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
1 al 9	Bestiame bovino, ovino ed equino
11	Bestiame suino
12	Pollame
24	Uova (di pollame)
25	Giallo d'uovo
31	Caseina
ex 33	Tonno, tonnetto e sgombri, freschi anche congelati
ex 34 *a*)	Stoccafisso
66 *a*)	Orzo tallito
76	Patate
118	Olive fresche
138	Spermaceti
139 *b*)	Cera non nominata
ex 140	Canapa di Manila grezza
142 *a*)	Lino greggio
144 *a*)	Juta greggia
147 *a*)	Vegetali filamentosi non nominati grezzi
150	Filetti di cocco, sparto e simili a due capi
181 *a*-1)	Cotone in bioccoli o in massa
ex 182 *a*)	Linters greggi di cotone
211 *a*) *b*)	Lana naturale sudicia o lavata
212	Cascami di lana
213 *a*)	Crino animale greggio
214	Pelo per cappelli
215 *a*)	Setole greggie
ex 274	Minerali di cromo
278	Rottami di ferro o di acciaio
280	Ghisa fosforosa
284	Acciaio in lingotti
285	Acciaio in blooms e bidoni
ex 349	Rame in pani e in rottami
ex 376 *a*)	Nichelio in pani
ex 388 *b*)	Vergella e contatti di tungsteno
ex 388 *b*)	Vergella e nastri di molibdeno
593	Amianto a fibra lunga greggio
603 *a*) ex *b*)	Mica in massa, in polvere o in scagliette e in lamine greggie
ex 604	Legno comune e fino, rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia
604 *a*-3) e 604-*b*-3)	Legno comune e fino squadrato o segato per il lungo (*)
ex 627 *a*)	Giunchi greggi (canna d'india)
635 *a*)	Avorio greggio
636 *a*)	Corallo greggio
637 *a*)	Madreperla greggia
638 *a*)	Tartaruga greggia
639 *a*)	Corna, ossa e altre materie affini greggie
640	Corozo e semi di palma dum anche tagliati in fette o dischi per la fabbricazione dei bottoni
645	Essenza di trementina
647	Catrame di carbon fossile
648	Olii greggi di catrame
649	Benzolo, toluolo e xilolo
650	Paraffina solida
651	Ceresina
652	Vaselina
653	Catrame vegetale
654 *b*)	Gomme altre
655 *b*) 1-2	Resine atre indigene greggie e non nominate
656	Gommoresine e balsami
ex 658	Essenza di mimosa
674	Potassa caustica (*)
675	Soda caustica (*)
680 *e*)	Potassio carbonato
689 *f*)	Potassio nitrato
ex 713 *a*)	Selenio metallico
717 *c-bis*)	Cresolo (acido cresilico)
717 *d*)	Fenolo (acido fenico)
721 *a*)	Glicerina greggia
723	Acetone (*)
727 *a*)	Acetato di cellulosa (*)
ex 749	Naftalina greggia
758	Resorcina
ex 767	Emetina
ex 769	Resina di cumarone
771-772	Cassia e tamarindi
ex 775	Canfora naturale
ex 775	Canfora sintetica (*)
» 777	Scorza di china-china
778 *a*)	Sugo di aloe
ex 782 *b*)	Insulina
ex 783	Legno di quebracho
ex 802	Nero fumo
ex 803 *b*)	Gelatina per fotografia
807	Carniccio
845 *a*)	Guttaperca greggia
ex 846	Cellulosa per carta e per rajon
846 *a*)	Pasta di legno meccanica
ex 920 *a*)	Fecola di patate
927	Luppolo
932	Erbe aromatiche esotiche
ex 951	Stracci di lana, di lino e di cotone.
	Materiali destinati sotto controllo doganale a cantieri per la costruzione di navi
	Merci per le quali esiste o potrà essere in seguito concessa l'agevolazione della temporanea importazione, purchè l'introduzione venga effettuata per gli scopi previsti dalle relative concessioni ed alle condizioni di riesportazione da queste stabilite.

(*) La facoltà delle dogane di ammettere l'importazione delle merci contrassegnate (*) è limitata al periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

TABELLA *B*

Elenco delle merci la cui importazione da Paesi con i quali non vigono speciali accordi interstatali è consentita dalle dogane su presentazione della licenza ministeriale e del benestare all'importazione.

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
ex 19	Carni bovine congelate e refrigerate
ex 26	Latte condensato con zucchero
ex 29	Burro di latte
ex 31 *a*)	Baccalà
ex 34 *b*)	Tonno, sardine ed acciughe ed altri pesci sott'olio
ex 39	Zucchero
54	Pepe
64	Frumento
65	Segala
66 *b*)	Orzo altro
67	Granturco
70 *a*)	Farina di frumento
74	Legumi secchi
117	Semi oleosi
119	Copra
ex 122	Panelli di semi oleosi
123	Sansa di olive
124	Oli animali
125	Olio di oliva
127	Sevo animale
129	Grasso di maiale (strutto)
130	Lardo
134	Olio di cocco, di illipè e di palmisti
135	Olio di palma
136	Sevo vegetale
137	Grassi non nominati
ex 383 *a*)	Stagno in pani
564	Carboni fossili
ex 565	Fosfati minerali allo stato naturale
643	Oli minerali greggi, lubrificanti, petroli e benzina
644	Residui della distillazione degli olii minerali
ex 655	Colofonia
715 *a*-2)	Scorie di defosforazione e fosfatiche
715 *b*-5)	Nitrato di ammonio impuro
715 *c*)	Concimi potassici
718	Acidi grassi
ex 805	Pelli grezze secche, bovine, di vitello, ovine e caprine non buone da pellicceria
826 *a*)	Gomma elastica greggia
918	Avena
	Materie prime e materiali destinati ad essere incorporati nelle merci di esportazione che non risultino specificatamente indicati nella tabella *A* o in questa

(1090)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ricostituzione del Consiglio direttivo della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 aprile 1946, è stato ricostituito per il triennio 1946-1948, il Consiglio direttivo della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali con sede in Roma, via Romagna, 14.

(1060)

Nomina del liquidatore della Società anonima cooperativa « Villaggio dei Giornalisti », con sede in Torino

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 marzo 1946, si nomina il rag. Edmondo Zagni liquidatore della Società anonima cooperativa « Villaggio dei Giornalisti », con sede in Torino, in sostituzione del dott. Leonardo Comerci.

(1062)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 17 aprile 1946 - N. 90

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2845	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	96,60
Id. 3,50 % 1902	89,70
Id. 3 % lordo	77,30
Id. 5 % 1935	99,15
Redimibile 3,50 % 1934	86,05
Id. 5 % 1936	98,20
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,775
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,725
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,725
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,75
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,55
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,925
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,975

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.